

Scatta il censimento degli enti associativi

L'art. 30 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, ha introdotto l'obbligo a carico degli enti associativi di cui all'art. 148 del Tuir e all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

L'Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 45/E/2009, fermi restando i chiarimenti forniti nel precedente provvedimento (circolare n. 12E/2009), offre ulteriori precisazioni sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull'ambito soggettivo della comunicazione e dà risposta a quesiti sulle modalità di compilazione del modello.

La ratio della norma è quella di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale, in modo da tutelare le vere forme associative incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare anche la libera concorrenza tra gli operatori commerciali.

Il sistema agevolativo previsto per gli enti associativi trova il proprio fondamento in due norme in tema di Ires (art. 148 del Tuir) e di IVA (art. 4 del D.P.R. 633/1972) le quali presuppongono la qualificazione del medesimo ente come "non commerciale", ossia il fatto che trattasi di organizzazioni che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 73 del Tuir e prevedono la "decommercializzazione fiscale" delle prestazioni rese in attuazione degli scopi istituzionali agli iscritti, associati o par-

tecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici.

Sarà, pertanto, necessario verificare nel caso concreto se l'attività venga svolta secondo i criteri di commercialità sanciti dall'art. 2195 C.C. e se, nel caso di prestazioni di servizi non riconducibili a tale articolo (es. prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche, ecc.), tale attività venga svolta con i caratteri dell'organizzazione, della professionalità e dell'economicità.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, anche con la recente circolare, appare, però, in contrasto con la stessa volontà del legislatore dal momento che, come chiarito, l'onere della comunicazione grava non solo sulle associazioni che utilizzano le agevolazioni dell'art. 148 del Tuir e dell'art. 4 della legge IVA, ma su tutti gli enti associativi compresi quelli che si limitano a riscuotere le quote associative o i contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte di semplice attività istituzionale (art. 148, c. 1 del Tuir). È bene ribadire, però, che tali ultimi versamenti non hanno nulla a che fare con la richiesta ai propri associati di contributi una tantum ed indifferenziati per sostenere l'attività di un'associazione, la cui irrilevanza fiscale poggia sulla sostanziale natura liberale degli stessi.

Si auspica, pertanto, un ulteriore intervento per correggere l'attuale posizione dell'Amministrazione Finanziaria al fine di evitare che migliaia di associazioni si trovino costrette ad effettuare adempimenti formali inutili e sproporzionati rispetto alle realtà in esame.